

numero			Bellinzona
1520	cl	0	18 marzo 2020
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Egregio signor Consigliere federale
Ueli Maurer
Direttore del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:
vernehmlassungen@estv.admin.ch*

Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF)

Egregio signor Consigliere federale,

facciamo riferimento alla consultazione indicata a margine e, ringraziandola per averci interpellato, con la presente ci permettiamo di comunicarle le nostre osservazioni.

Riteniamo questa proposta di Legge molto importante ed attuale. Infatti il contesto internazionale negli ultimi anni è cambiato radicalmente, orientandosi alla trasparenza fiscale (scambi di informazione su richiesta, spontanei di ruling, automatici di dati bancari) e all'effettiva imposizione (Progetto Base Erosion and Profit Splitting, BEPS). Queste novità stanno portando e porteranno in futuro sempre più discussioni tra Stati sulla corretta allocazione degli utili e quindi ad un accresciuto utilizzo delle Mutual Agreement Procedures previste dal Modello OCSE (MAP).

Vogliamo ricordare che l'Autorità di accertamento nel sistema federale elvetico è l'Autorità cantonale. Inoltre a livello finanziario i Cantoni e i Comuni sono toccati direttamente nei loro interessi pecuniari dalle decisioni di riapertura sfavorevole di notifiche cresciute in giudicato nei casi ove durante la MAP si addivenisse alla conclusione che il substrato fiscale fosse da attribuire all'estero in modo accresciuto.

Alla luce di questa constatazione, riteniamo che il coinvolgimento del Cantone non debba limitarsi alla sola "opportunità di esprimere un parere" (vedi art. 10 del progetto di legge), ma che lo stesso debba rivestire un ruolo più incisivo nell'esecuzione, a livello nazionale, delle convenzioni internazionali in ambito fiscale. Per questa ragione proponiamo di modificare l'art. 10, che concerne la fase preliminare interna della procedura amichevole, e gli art. 15 e 16, concernenti la fase di attuazione interna della procedura amichevole.

Art. 10 (informazioni delle autorità fiscali)

¹ La SFI informa le autorità fiscali competenti per le imposte oggetto della procedura amichevole (autorità fiscali competenti) sulle richieste di procedura amichevole presentate in Svizzera o in un altro Stato.

² Se la procedura amichevole riguarda l'imposizione in Svizzera, la SFI concorda con le autorità fiscali competenti una proposta di accordo.

Art. 14 (conclusione della procedura amichevole)

¹ La procedura amichevole si conclude con un accordo tra la SFI e l'autorità competente dell'altro Stato (accordo amichevole).

² Contro l'accordo amichevole non è ammesso alcun rimedio giuridico.

Art. 15 (consenso all'attuazione)

*¹ Se deve essere attuato in Svizzera, l'accordo amichevole diventa vincolante con il consenso della persona interessata dall'imposizione in Svizzera (persona interessata) **e dell'Autorità fiscale competente dei Cantoni.***

*² Dando il proprio consenso, la persona interessata **e l'Autorità cantonale rinunciano** a ogni rimedio giuridico in relazione all'oggetto regolato nell'accordo amichevole.*

Art. 16 (convenzione interna)

¹ È equiparata a un accordo amichevole una convenzione tra l'autorità fiscale competente e la SFI sull'imposizione in Svizzera della persona interessata se tale convenzione permette di evitare una procedura amichevole.

² La convenzione interna richiede il consenso della persona interessata e dell'Autorità fiscale competente dei Cantoni.

*³ Dando il proprio consenso, la persona interessata **e l'Autorità cantonale rinunciano** a ogni rimedio giuridico in relazione all'oggetto regolato nella convenzione.*

Le proposte di modifica possono essere interpretate cumulativamente (coinvolgimento importante del Cantone nella fase preliminare e di attuazione interna della procedura amichevole) oppure alternativamente (coinvolgimento importante del Cantone unicamente nella fase preliminare oppure nella fase di attuazione della procedura amichevole).

Infine appoggiamo pienamente le proposte elaborate dal modello di risposta della Conferenza svizzera delle imposte del 4 febbraio 2020.

Restiamo a disposizione per ogni ragguaglio.

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Christian Vitta

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

Divisione delle contribuzioni (dfc-dc@ti.ch)

Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)

Pubblicazione in internet